

★ 27 GEN. 2005 ★

Prot. 1533/SPos. II.3.11

PROTOCOLLO D'INTESA

inerente gli aspetti conservazionistici e gestionali dell'Orso bruno nell'Arco alpino italiano.

Premesso che:

- La direttiva "Habitat" 92/43/CEE impone agli Stati membri di:
 - sorvegliare lo stato di conservazione dell'Orso bruno (art. 11),
 - promuovere la ricerca, lo scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nella Comunità europea (art. 18 c. 1),
 - incentivare la cooperazione transfrontaliera in materia di ricerca (art. 18 c. 2);
- Le raccomandazioni 59 (1997), 74 (1999) e 82 (2000), adottate dal Comitato Permanente della convenzione di Berna, richiedono agli Stati membri di attivarsi per la conservazione dell'Orso bruno anche attraverso la stesura di piani d'azione nazionali;
- La legge 11 febbraio 1992 n. 157 inserisce l'Orso bruno tra le specie particolarmente protette (art. 2, c. 1)
- La conservazione dell'Orso bruno, specie di interesse comunitario inserita negli allegati II e IV della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE ed in allegato B e D del DPR 8 settembre 1997 n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- Coerentemente con il dettato delle disposizioni nazionali ed internazionali le sottoscritte Amministrazioni concorrono al perseguimento dell'obiettivo nazionale e comunitario di conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi;
- La particolare biologia dell'Orso, specie il cui home range ricopre aree molto ampie di scala sovraregionale e sovranazionale, rende evidente che i confini regionali non possono rappresentare linee che caratterizzano misure d'intervento sugli animali eccessivamente diversificate;
- E' necessario coordinare ed armonizzare le politiche gestionali e superare le carenze conoscitive che limitano l'efficacia degli interventi di conservazione e gestione;
- La conservazione dell'Orso bruno richiede prioritariamente il monitoraggio della specie e l'attuazione di misure coordinate di prevenzione e mitigazione dei conflitti con le attività dell'uomo;
- Le Regioni e le Province autonome svolgono un ruolo cardine nella gestione dell'Orso bruno nell'ambito dei territori di competenza, in quanto Enti in grado di coordinare le attività svolte dai vari soggetti istituzionali e non, coinvolti nelle tematiche concernenti l'orso (Aree protette, Università, Associazioni ambientaliste e venatorie ecc...);

- Nel definire le modalità di realizzazione dell'auspicata gestione coordinata, è necessario tener conto delle peculiari situazioni normative e organizzative degli Enti, facendo tesoro delle esperienze finora maturate nelle realtà locali. Il raccordo è facilitato dal confronto fra Amministrazioni dotate di analoghe competenze in materia di gestione della fauna selvatica;
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel settembre 2003 ha affidato alla Provincia Autonoma di Trento il ruolo di coordinamento interregionale delle attività con il supporto, per gli aspetti scientifici, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS).

Tutto ciò premesso, gli enti sottoscritti concordano sull'opportunità e urgenza di definire un coordinamento che faciliti i processi partecipativi inter regionali e internazionali. Per quanto concerne il contesto internazionale, ritengono auspicabile promuovere e sviluppare iniziative amministrativo/finanziarie in ambito U.E. al fine di affrontare in modo coordinato le problematiche conservazionistiche e gestionali riferite alla presenza dell'Orso bruno;

Pertanto, tra:

1. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, Via Romagnosi 9, Trento, rappresentata dal Presidente della Giunta provinciale, sig. Lorenzo Dellai;
2. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA;
3. REGIONE VENETO;
4. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO;
5. REGIONE LOMBARDIA, ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA;
6. REGIONE LOMBARDIA, ASSESSORATO ALL'AMBIENTE;
7. ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA;

si concorda quanto segue:

6

ART. 1
Oggetto dell'intesa

Gli Enti firmatari del presente protocollo (Enti firmatari) s'impegnano a collaborare nell'ambito della problematica riferita alla conservazione e gestione della popolazione d'Orso bruno, al fine di individuare una strategia comune e condivisa d'intervento e raccordare, per quanto possibile, le azioni da intraprendere.

ART. 2
Piano d'azione interregionale

Gli Enti firmatari s'impegnano a collaborare alla redazione di un "Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno nelle Alpi centro-orientali" (Piano). In relazione alle competenze nazionali in materia di conservazione dell'Orso bruno, il Piano d'azione dovrà ricevere la formale adozione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il quale mantiene la responsabilità della supervisione e del finanziamento del Piano.

Il Piano rappresenterà il documento di riferimento delle Regioni e delle Province autonome per coordinarsi in merito ad alcuni aspetti gestionali fra i quali:

- il monitoraggio e la messa in comune delle informazioni;
- i criteri e procedure d'indennizzo e prevenzione danni;
- i criteri e procedure d'intervento in situazioni critiche e d'emergenza;
- la formazione degli operatori;
- le iniziative di comunicazione;
- rapporti internazionali e accesso agli strumenti di finanziamento dell'U.E.

Il Piano definirà, nelle linee generali, un programma di lavoro pluriennale e raccordato, concordato tra gli Enti firmatari.

ART. 3
Stesura del Piano d'azione interregionale

Le Regioni e le Province Autonome contribuiranno alla stesura di detto Piano, con il coordinamento della Provincia Autonoma di Trento e la supervisione scientifica dell'I.N.F.S.

Ai fini della redazione del Piano potranno essere impiegati tecnici esterni, individuati in accordo tra gli Enti firmatari, che opereranno in stretto raccordo con i referenti di cui all'art. 4.

Per la redazione di tale documento, gli Enti firmatari s'impegnano a mettere a disposizione le informazioni necessarie e utili in loro possesso.

ART. 4
Soggetto capofila e referenti

Il Soggetto capofila è individuato nella Provincia Autonoma di Trento, che opera attraverso la Struttura provinciale "Servizio Foreste e fauna".

Al Soggetto capofila spettano:

- gli adempimenti contrattuali con i tecnici incaricati della redazione del Piano;
- il compito di garantire fra i vari partner il necessario flusso di informazioni;
- il coordinamento delle altre attività relazionate al presente protocollo.

Ogni Ente firmatario s'impegna a individuare e comunicare al Soggetto capofila le Strutture e il nominativo dei funzionari referenti per quanto attiene il presente protocollo, anche per quanto attiene il coinvolgimento di Soggetti terzi nell'ambito del territorio di competenza.

La ratifica del Piano è demandata ai responsabili delle Strutture referenti.

ART. 5

Fasi del lavoro e programma temporale

Si individuano le seguenti fasi di lavoro:

- a) individuazione delle Strutture coinvolte nell'ambito del territorio di competenza e comunicazione al Soggetto capofila del nominativo dei funzionari referenti;
- b) individuazione di eventuali tecnici esterni incaricati della stesura del Piano e affidamento incarico da parte del Soggetto capofila;
- c) incontri di raccordo e confronto, raccolta di informazioni;
- d) consegna da parte dei tecnici incaricati e distribuzione ai partner della prima bozza del documento;
- e) valutazione della bozza del documento e raccolta delle osservazioni; modifica della bozza del documento con le modifiche condivise;
- f) consegna da parte dei tecnici incaricati, e distribuzione ai partner della versione finale del documento;
- g) ratifica del Piano da parte dei responsabili delle Strutture referenti e suo inoltro al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

I firmatari del presente Protocollo individuano il seguente calendario dei lavori che si impegnano, fatte salve cause di forza maggiore, a rispettare:

1. entro 3 mesi dalla ratifica del protocollo da parte di tutti i Soggetti firmatari, svolgimento delle fasi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo precedente;
2. entro 8 mesi dalla ratifica del protocollo da parte di tutti i Soggetti firmatari, svolgimento delle fasi di cui alle lettere c) e d) del paragrafo precedente;
3. entro 12 mesi dalla ratifica del protocollo da parte di tutti i Soggetti firmatari, svolgimento delle fasi di cui alle lettere e), f) e g) del paragrafo precedente.

ART. 6

Autonomia sulle scelte gestionali

In relazione anche alla diversa presenza dell'Orso bruno nel territorio degli Enti firmatari, il Piano assume esclusivamente carattere di documento d'indirizzo e non vincola gli Enti stessi in merito agli aspetti gestionali riferiti al territorio di competenza.

ART. 6
Autonomia sulle scelte gestionali

In relazione anche alla diversa presenza dell'Orso bruno nel territorio degli Enti firmatari, il Piano assume esclusivamente carattere di documento d'indirizzo e non vincola gli Enti stessi in merito agli aspetti gestionali riferiti al territorio di competenza.

ART. 7
Spese

Le spese relative all'operato dei tecnici incaricati ai quali sarà affidata la stesura del Piano, fino ad un massimo di 18.000 € onnicomprensivo, saranno assunte in carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che devolgerà i fondi al Soggetto capofila individuato all'art. 4.

La supervisione scientifica dell'I.N.F.S. sarà fornita a titolo gratuito.

Con esclusivo riferimento alle iniziative collegialmente concordate, ogni Ente firmatario s'impegna a coprire la quota parte, individuata in modo paritetico, d'eventuali ulteriori spese.

Trento, -----

1. Per la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,

il Presidente
sig. Lorenzo Dellai

2. Per la REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

3. Per la REGIONE VENETO

4. Per la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

5. Per la REGIONE LOMBARDIA,
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

6. Per la REGIONE LOMBARDIA,
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

7. Per l'ISTITUTO NAZIONALE PER
LA FAUNA SELVATICA

ART. 7
Spese

Le spese relative all'operato dei tecnici incaricati ai quali sarà affidata la stesura del Piano, fino ad un massimo di 18.000 € onnicomprensivo, saranno assunte in carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che devolgerà i fondi al Soggetto capofila individuato all'art. 4.

La supervisione scientifica dell'I.N.F.S. sarà fornita a titolo gratuito.

Con esclusivo riferimento alle iniziative collegialmente concordate, ogni Ente firmatario s'impegna a coprire la quota parte, individuata in modo paritetico, d'eventuali ulteriori spese.

Trento, -----

1. Per la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,

il Presidente della Giunta provinciale, sig. Lorenzo Dellai

2. Per la REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


_____;

3. Per la REGIONE VENETO

_____;

4. Per la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

il Presidente della Provincia, Dr. Luis Durnwalder



5. Per la REGIONE LOMBARDIA, ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

_____;

6. Per la REGIONE LOMBARDIA, ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

_____;

7. Per l'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

_____;


1-11
Con esclusivo riferimento alle iniziative collegialmente concordate, ogni Ente firmatario s'impegna a coprire la quota parte, individuata in modo paritetico, d'eventuali ulteriori spese.

Trento, -----

1. Per la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,
il Presidente della Giunta provinciale, sig. Lorenzo Dellai

2. Per la REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
_____;

3. Per la REGIONE VENETO

_____;

4. Per la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
_____;

5. Per la REGIONE LOMBARDIA, ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
_____;

6. Per la REGIONE LOMBARDIA, ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
_____;

7. Per l'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA
_____;

13

ART. 7

Spese

Le spese relative all'operato dei tecnici incaricati ai quali sarà affidata la stesura del Piano, fino ad un massimo di 18.000 € onnicomprensivo, saranno assunte in carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che devolgerà i fondi al Soggetto capofila individuato all'art. 4.

La supervisione scientifica dell'I.N.F.S. sarà fornita a titolo gratuito.

Con esclusivo riferimento alle iniziative collegialmente concordate, ogni Ente firmatario s'impegna a coprire la quota parte, individuata in modo paritetico, d'eventuali ulteriori spese.

Trento, -----

1. Per la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,

il Presidente della Giunta provinciale, sig. Lorenzo Dellai

2. Per la REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

_____;

3. Per la REGIONE VENETO

_____;

4. Per la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

_____;

5. Per la REGIONE LOMBARDIA, ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

_____;

6. Per la REGIONE LOMBARDIA, ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

Antonella Marino;
Direttore Generale

Dr.ssa Antonella Marino

7. Per l'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

ART. 7
Spese

Le spese relative all'operato dei tecnici incaricati ai quali sarà affidata la stesura del Piano, fino ad un massimo di 18.000 € onnicomprensivo, saranno assunte in carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che devolgerà i fondi al Soggetto capofila individuato all'art. 4. La supervisione scientifica dell'I.N.F.S. sarà fornita a titolo gratuito. Con esclusivo riferimento alle iniziative collegialmente concordate, ogni Ente firmatario s'impegna a coprire la quota parte, individuata in modo paritetico, d'eventuali ulteriori spese.

Trento, -----

1. Per la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,
il Presidente della Giunta provinciale, sig. Lorenzo Dellai
2. Per la REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
_____;
3. Per la REGIONE VENETO
_____;
4. Per la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
_____;
5. Per la REGIONE LOMBARDIA, ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
_____;
6. Per la REGIONE LOMBARDIA, ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
_____;
7. Per l'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA
